

ATTO COSTITUTIVO  
DELLA  
“SCUOLA DI FORMAZIONE FORENSE GIORGIO AMBROSOLI”

tra

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Alessandria, in persona del suo Presidente; il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Acqui Terme, in persona del suo Presidente; il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Casale Monferrato, in persona del suo Presidente; il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tortona, in persona del suo Presidente; tutti autorizzati dai rispettivi Consigli dell’Ordine,

premesso

- a) che il D.P.R. 10/04/1990, n. 101 all’art. 3, ha previsto che i Consigli dell’Ordine degli Avvocati possano istituire scuole di formazione professionale la cui frequenza integra la pratica forense necessaria per accedere all’esame di procuratore legale;
- b) che la Scuola ha già ottenuto il riconoscimento del Consiglio Nazionale Forense in data 23 novembre 2001;
- c) che i contraenti ritengono necessario un sempre più stretto contatto tra la pratica forense e le Facoltà di Giurisprudenza;

ciò premesso, i sottoscritti nelle loro predette qualità convengono di realizzare a mezzo di questo atto gli scopi di cui in premessa, stipulando quanto segue:

Art. 1) È istituita la “Scuola di Formazione Forense Giorgio Ambrosoli”.

Art. 2) Essa avrà sede in Alessandria, Palazzo di Giustizia, Corso Crimea n. 81 presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e sede didattica in Alessandria, Palazzo Borsalino, Via Cavour n. 84, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”.

Art. 3) Alla scuola costituita con il presente atto potranno aderire i Consigli dell’Ordine degli Avvocati del Piemonte, con preferenza per quei Consigli dalle cui circoscrizioni provengono gli iscritti alla facoltà di Giurisprudenza delle Università del Piemonte Orientale.

Art. 4) La Scuola, e per essa i singoli Presidenti dei Consigli dell’Ordine, rappresentati dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Alessandria, ha stipulato in data 29 giugno 2009 specifica Convenzione con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”.

Art. 5) La Scuola – che non ha scopo di lucro – si propone di svolgere le funzioni organizzative e gestionali relative all'accertamento della preparazione e alla formazione professionale degli aspiranti avvocati.

Per il raggiungimento di tale scopo:

- a) organizza e gestisce, sulla base degli indirizzi funzionali e didattici forniti dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura, i corsi per la formazione e la preparazione degli aspiranti avvocati nonché le eventuali selettive per l'ammissione ai medesimi, il tutto con particolare riguardo al modello di regolamento proposto dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura;
- b) sviluppa le qualità tecniche e pratiche degli aspiranti avvocati, attraverso prove pratiche, simulazioni processuali, esperienze dirette presso i Tribunali locali, per assicurare un efficace completamento della formazione teorica dei discenti, anche mediante documentazione informatica; cura altresì l'orientamento pratico e casistico dei discenti mediante l'insegnamento del linguaggio giuridico, la tecnica di ricerca, la redazione degli atti giudiziari e dei pareri stragiudiziali, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi;
- c) rilascia certificati ed attestazioni di frequenza dei corsi e di compimento del ciclo di studi;
- d) rientra inoltre nelle competenze della Scuola, ancorché da svolgere in via complementare a quella degli Ordini od Enti a ciò preposti, l'attività di aggiornamento per gli iscritti all'Albo, attraverso seminari, dibattiti, convegni, pubblicazioni, laboratori linguistici;
- e) cura infine i percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione quali saranno previsti dai Regolamenti del C.N.F. e/o riconosciuti dalla legge.

Art. 6) Il personale docente sarà composto da professori ordinari, straordinari, associati, ricercatori, avvocati e magistrati o altri esperti in materie giuridiche e tecniche professionali. Nei limiti delle disponibilità finanziarie, gli incarichi saranno remunerati sulla base di criteri che il Consiglio di Amministrazione stabilirà all'inizio di ciascun anno.

Art. 7) La Scuola ha una propria autonomia finanziaria ed è dotata di un proprio fondo, costituito da finanziamenti provenienti dai Consigli dell'Ordine che l'hanno istituita, da altri Enti pubblici e/o privati, dalle quote di iscrizione alla Scuola e da ogni altra acquisizione per sovvenzioni, lasciti o donazioni.

La funzione di Segreteria della Scuola forense farà carico all'Ordine degli Avvocati di Alessandria e detta Segreteria avrà sede in Alessandria, Corso Crimea n. 81, Palazzo di Giustizia, presso detto Consiglio dell'Ordine.

Art. 8) Il Consiglio di Amministrazione sarà composto: a) dal Presidente pro tempore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria che assumerà anche la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e da altro Presidente, a rotazione ogni tre anni, di uno dei rimanenti tre Consigli dell'Ordine che hanno costituito la Scuola; b) da due rappresentanti nominati dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro" e tra tali due rappresentanti sarà nominato il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9) Il Comitato Scientifico sarà composto da otto membri, quattro nominati dalla Facoltà di Giurisprudenza e quattro dai singoli Consigli dell'Ordine di Alessandria, Acqui Terme, Casale Monferrato e Tortona. Il Coordinatore di tale Comitato scientifico sarà designato dalla Facoltà di Giurisprudenza tra i membri designati dalla medesima. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione non è incompatibile con la carica di componente del Comitato scientifico.

Ove altri Ordini aderissero all'iniziativa, il Consiglio di Amministrazione non subirà aumento numerico e si farà luogo ad una rotazione dei rappresentanti degli Ordini.

Art. 10) Le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono stabilite nel Regolamento della Scuola, al quale si fa riferimento, e che forma parte integrante del presente Atto costitutivo.

\* \* \* \* \*

Il presente Atto Costitutivo ed allegato Regolamento hanno assunto la formulazione di cui sopra a seguito delle modifiche apportate in data odierna dai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Acqui Terme, Alessandria, Casale Monferrato e Tortona all'Atto costitutivo 10 marzo 2001 della Scuola di Formazione Forense del Piemonte Orientale e relativo Regolamento.

Firmato ad Alessandria il 7 luglio 2009

Consiglio Ordine Forense  
di Alessandria  
Il Presidente  
(avv. Gherardo Caraccio)

Consiglio Ordine Forense  
di Acqui Terme  
Il Presidente  
(avv. Piero Piroddi)

Consiglio Ordine Forense  
di Casale Monferrato  
Il Presidente  
(avv. Gianni Conti)

Consiglio Ordine Forense  
di Tortona  
Il Presidente  
(avv. Enrico Zani)